**Le Cooperative Sociali. Cosa sono?**

*Francesco Amati e Gabriella Noto (Studio Legale nel Sociale)*

Innanzitutto è doveroso precisare che le Cooperative Sociali sono organizzazioni Non Profit a tutti gli affetti, pur avendo una specifica matrice imprenditoriale. Si tratta, infatti di una forma giuridica di organizzazione adatta alla costituzione di imprese sociali che vogliano perseguire finalità non profit, con una organizzazione d’impresa e in condizioni di economicità della gestione.

Il mondo della cooperazione sociale è disciplinato, oltre che dalle norme relative alle cooperative in generale, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 “Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. In base all’art. 1 della legge citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività: **a)** la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

**b)** lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, etc.). Esse possono operare nell’uno o nell’altro settore di attività, ma non in entrambi, almeno che le due attività siano fra loro funzionalmente collegate ed in tal caso è necessario tenere nettamente separate le due gestioni ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla vigente normativa. Tali società (che devono necessariamente avere la forma giuridica di S.r.l. o S.p.a) vengono iscritte nella sezione corrispondente all’attività che svolgono ed ai sensi dell’art. 6 della legge n. 381/1991, nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale denominata “Sezione cooperazione sociale” e dal momento dell'iscrizione nel Registro Prefettizio possono beneficiare di specifiche agevolazioni tributarie e di altra natura.

La compagine sociale può essere costituita dalle seguenti categorie di soci:

* **lavoratori**, che apportano attività lavorativa a fronte di una retribuzione;
* **fruitori**, che usufruiscono direttamente od indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa
* **finanziatori**, non interessati alle prestazioni mutualistiche, ma all’eventualità di effettuare un conveniente investimento in denaro (per essi la legge non prevede alcun requisito, che invece potrebbe essere previsto dallo statuto, ma è opinione diffusa che sia vietata la cumulabilità della posizione di socio ordinario e socio finanziatore).

Gli statuti delle cooperative sociali, sia del tipo a), sia del tipo b), possono inoltre prevedere la presenza di **soci volontari** (il cui numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci), che prestino la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà ed è quindi vietato remunerare la loro attività sotto qualsiasi forma, non instaurandosi con la società alcun rapporto di lavoro.

Un’ulteriore distinzione da fare all’interno della categoria dei soci lavoratori nelle cooperative che svolgono le attività di tipo **b),** è tra i **soci lavoratori ordinari** e **soci lavoratori persone svantaggiate**, che possono divenire tali compatibilmente con il loro stato soggettivo ma, in ogni caso i lavoratori persone svantaggiate (soci e non) devono costituire almeno il 30% dei lavoratori delle stesse. Secondo le disposizioni della Legge di riferimento, possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ai fini previdenziali e assistenziali i soci lavoratori ordinari sono equiparati ai lavoratori subordinati, mentre per i lavoratori "persone svantaggiate" è previsto che le aliquote complessive di tali contribuzioni obbligatorie, relativamente alle retribuzioni corrisposte, siano ridotte a zero.

Importanti novità sono state apportate dalla recente Legge delega di riforma del Terzo Settore (n. 106 del 2016) e più nello specifico, dal Decreto Legislativo sull'Impresa Sociale (approvato lo scorso 28 giugno), con il quale si auspica una maggiore chiarezza su alcuni aspetti cruciali che la normativa vigente sembra aver tralasciato.